

CONTRATTO

CIG 9105361D96.

tra

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' – UFFICIO PER LA PROMOZIONE DELLA PARITA' DI TRATTAMENTO E LA RIMOZIONE DELLE DISCRIMINAZIONI FONDATE SULLA RAZZA O SULL'ORIGINE ETNICA (d'ora in avanti, sinteticamente denominato UNAR), con sede in Largo Chigi n. 19 – C.A.P. 00187 C.F. 80188230587, rappresentata dal dott. Triantafillos Loukarelis, Direttore generale dell'UNAR,

E

la soc. The washing machine Italia s.r.l. (in seguito: Società)

entrambe denominate "le Parti"

PREMESSO CHE

con Determina a contrarre del 16 febbraio 2022 è stata autorizzata la procedura per l'acquisizione di un servizio relativo all'ideazione e realizzazione di una campagna di comunicazione in occasione della "Giornata internazionale per l'eliminazione delle discriminazioni razziali" prevista all'interno della XVIII edizione della "Settimana di azione contro il razzismo" 15 – 21 marzo 2022;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto

La Società si impegna a fornire i prodotti e servizi dettagliati nel brief allegato alla richiesta di preventivo e nel preventivo presentato da codesta Società in data 23 febbraio 2022, che formano parte integrante del presente contratto e precisamente:

l'ideazione e la produzione di una campagna di comunicazione integrata basata su una idea creativa innovativa da declinare in una campagna con media tradizionali e in una campagna social.

In particolare si richiede:

**Per la campagna radio e tv** la declinazione del concept attraverso:

- a.1) Ideazione di un claim efficace e potenzialmente "virale" che inviti a isolare e contrastare atteggiamenti discriminatori.
- a.2) Ideazione e produzione di uno spot televisivo della durata di 30", anche nella versione sottotitolata e compatibile con il web.
- a.3) Ideazione e produzione di uno spot radiofonico (monosoggetto o multisoggetto) della durata di 30".

**Per la campagna social e digital** l'elaborazione della relativa proposta e la sua realizzazione dovrà prevedere:

- a.4) Ideazione e produzione di n.7 post, sia statici che dinamici, per la diffusione sui social media dell'Unar (Facebook, Twitter e Instagram).

- a.5) pianificazione su social media dell'UNAR (Facebook, Twitter e Instagram) sulla base della proposta presentata (attività da rendicontare);
- a.6) Produzione di un media kit composto da n. 18 immagini realizzate appositamente per i social media che riportino logo e claim della campagna e che verrà distribuito alle associazioni iscritte al registro dell'Unar

La strategia di comunicazione complessiva prevede una pianificazione su media tradizionali e la sponsorizzazione di alcuni post, comprese nel presente affidamento.

## Articolo 2

### Modalità e termini per l'esecuzione della prestazione, modifiche alla prestazione

L'affidatario deve sottoporre all'UNAR, prima della realizzazione, bozza di tutti i prodotti richiesti per l'approvazione definitiva.

Il premontato dello spot tv deve pervenire all'UNAR entro 8 giorni lavorativi dall'approvazione dello storyboard.

Gli spot in versione definitiva devono essere prodotti nei formati richiesti dalle diverse emittenti televisive e radiofoniche, secondo i rispettivi standard di trasmissione.

Nel caso di sopravvenute diverse esigenze, ovvero in considerazione di eventuali sopravvenute esigenze istituzionali, non prevedibili al momento della stipula del presente contratto, l'UNAR, in ragione della durata temporale dello stesso, ha la facoltà di richiedere all'affidatario, che le realizzerà, variazioni e integrazioni ai prodotti e servizi, sempre che le stesse non comportino un maggiore onere finanziario per l'affidatario stesso, ovvero di non richiedere alcuni dei prodotti e servizi indicati all'articolo 1.

La campagna deve essere priva di riferimenti a marchi commerciali, loghi ed ogni ulteriore simbolo che identifichi appartenenze politiche, religiose o altro.

La Società si impegna ad osservare tutte le condizioni indicate nella citata richiesta di preventivo, nel brief e nel preventivo e, per quanto in essi non previsto, si rinvia al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. ed al DPCM 22 novembre 2010 "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri". In particolare, si applica l'art. 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 in materia di varianti in corso di esecuzione del contratto.

## Articolo 3

### Durata

Il servizio inizia dalla data di sottoscrizione del contratto e termina con la completa e corretta esecuzione dei servizi richiesti

## Articolo 4

### Corrispettivo e garanzia

L'importo del presente contratto è pari a € 40.000,00 (quarantamila/00) più IVA di legge.

L'affidatario ha costituito idonea garanzia definitiva, conforme alle prescrizioni dell'art. 103 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.

## Articolo 5

### Fatturazione e modalità di pagamento

Il pagamento sarà effettuato in relazione ai prodotti e servizi richiesti dall'UNAR ed effettivamente resi, previo accertamento della loro regolare esecuzione e consegna entro i termini stabiliti dal presente contratto.

Codesta Società, con la sottoscrizione in formato digitale del modello DGUE si è assunta, fra l'altro, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della predetta legge, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto.

Le parti convengono espressamente che, in relazione alla specifica natura ed oggetto delle prestazioni dedotte in contratto, il pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla commissionaria solo a seguito della comunicazione, da parte della committente, della verifica di conformità o certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, di cui all'art. 102 del d.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i..

## Articolo 6

### Diritti

L'affidatario garantisce la copertura dei diritti di utilizzo per immagini, attori, musica, speaker ed altro nei termini indicati nel preventivo e comunque per un minimo di un anno. Laddove non specificati, la durata dei diritti e i canali di utilizzazione si intendono illimitati. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti i contenuti realizzati dall'aggiudicatario nell'ambito dell'esecuzione del servizio, rimarranno di titolarità esclusiva dell'UNAR che potrà disporre senza alcun tipo di restrizione. L'affidatario si obbliga espressamente a fornire all'UNAR tutta la documentazione e il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore dell'UNAR in eventuali registri o elenchi pubblici. L'anzidetto contenuto, quindi, di proprietà esclusiva dell'UNAR, non potrà essere utilizzato da terzi senza debita autorizzazione e per fini diversi da quelli stabiliti dall'UNAR stesso che si riserva il diritto di utilizzare i servizi previsti per le proprie finalità istituzionali, senza che l'affidatario null'altro abbia a pretendere per tale uso. L'affidatario si impegna a non diffondere nei sessanta giorni successivi alla data di stipula del contratto, messaggi di autopromozione, né direttamente né attraverso soggetti terzi, che esplicitino la paternità della creatività e dei materiali prodotti per la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'affidatario, inoltre, manleva l'UNAR, gli aventi causa ed i licenziatari e chi per loro, da tutti i danni, oneri e spese che dovessero derivargli a seguito di pretese o azioni creditorie o risarcitorie avanzate da terzi, ivi comprese le spese legali o le spese per conseguire un accordo transattivo subite dall'UNAR o dagli altri soggetti legittimati, pretese o azioni che si pongano in contrasto con la garanzia del pacifico godimento dei diritti di cui al presente contratto.

## Articolo 7

### Risoluzione ed efficacia

Codesta Società, con la sottoscrizione del modello DGUE, ha dichiarato sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 di non trovarsi in alcuna delle situazioni ostative alla stipula del presente contratto previste dall'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici. L'UNAR ha avviato la procedura di verifica della documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti dal citato articolo 80 mediante la consultazione della banca dati AVCPASS ai sensi dell'art. 81, comma 1 dello stesso Codice. In caso di successivo accertamento del difetto del possesso anche di uno solo dei requisiti prescritti dal medesimo articolo ed autocertificati da codesta Società, il presente contratto sarà immediatamente risolto e nulla sarà dovuto per le prestazioni eventualmente già eseguite.

Il contratto è immediatamente efficace per l'affidatario, mentre per l'UNAR soltanto a seguito della registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

#### Articolo 8

##### Penali

Per ogni inadempimento formalmente contestato dall'UNAR nell'esecuzione del servizio richiesto, verrà applicata una penale pari al 10% del valore contrattuale della relativa voce di prodotto e/o servizio così come quotata nell'offerta economica. Qualora l'ammontare complessivo delle penali da applicare ecceda il 10% del valore complessivo del contratto, l'UNAR potrà risolvere il contratto stesso e provvedere all'esecuzione in danno. E' fatto, comunque, salvo il risarcimento del maggior danno.

#### Articolo 9

##### Patto di integrità

Costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto l'allegato Patto d'integrità.

Roma,

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – UNAR  
Dott. Triantafillos Loukarelis

Per accettazione  
Soc. The washing machine Italia s.r.l.

Il legale rappresentante

Documento sottoscritto in formato digitale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA' UNAR  
PATTO DI INTEGRITA'

Tra la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per le pari opportunità – UNAR

e

la Società The washing machine Italia s.r.l.

ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, del servizio di ideazione e realizzazione della campagna di comunicazione per la Settimana contro il razzismo 2022

Il presente atto, sottoscritto digitalmente dalle parti, dovrà essere prodotto, a pena di esclusione, insieme ai documenti di partecipazione alla procedura in oggetto. Esso è parte integrante del contratto che verrà stipulato a conclusione della procedura di affidamento.

1. Il presente Patto di integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei partecipanti alla procedura di affidamento in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espreso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. Il sottoscritto operatore economico si impegna a osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal d.p.c.m. 16 settembre 2014 (Codice di comportamento e di tutela della dignità e dell'etica dei dirigenti e dei dipendenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri). A tal fine, il sottoscritto è consapevole e accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza dei codici sopra citati, l'Amministrazione ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'art. 17 del d.p.r. n. 62 del 2013, garantendone l'accessibilità all'indirizzo web <http://www.governo.it/AmministrazioneTrasparente>. Inoltre, si impegna a trasmettere copia dei suddetti "Codici" ai propri collaboratori a qualsiasi titolo impiegati e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione degli obblighi di cui al d.p.r. n. 62 del 2013 e al d.p.c.m.16 settembre 2014 può costituire causa di risoluzione del contratto aggiudicato.

3. Il sottoscritto operatore economico dichiara, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. L'operatore economico dichiara, altresì, di essere consapevole che, qualora emerga la predetta situazione, verrà disposta l'esclusione dalla procedura di affidamento.

4. Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare alla Presidenza del Consiglio dei ministri qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della presente procedura di affidamento e/o nella fase di esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto.

5. Il sottoscritto operatore economico, in caso di aggiudicazione, si impegna a riferire tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dell'appalto nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. L'operatore economico prende, altresì, atto che analogo obbligo dovrà essere assunto da ogni altro soggetto che intervenga, a qualunque titolo, nell'esecuzione dell'appalto e che tale obbligo non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma di illecita interferenza. Il sottoscritto operatore economico è consapevole del fatto che, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione dei tentativi di pressione criminale potrà dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto.

6. Il sottoscritto operatore economico dichiara, inoltre, che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. L'operatore economico dichiara altresì di non trovarsi in alcuna situazione di controllo e/o di collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile con altre imprese partecipanti alla procedura.

7. Il sottoscritto operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della procedura di affidamento.

8. Il sottoscritto operatore economico si impegna a segnalare la sussistenza di possibili situazioni di conflitto di interesse, di cui sia a conoscenza, rispetto ai dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri e/o ai soggetti che, a qualunque titolo, intervengono nella procedura di affidamento compresa la fase di esecuzione del contratto. Il sottoscritto operatore economico dichiara, inoltre, di

essere a conoscenza del fatto che la Presidenza del Consiglio dei ministri valuterà il comportamento dell'operatore economico ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera c-bis), del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

9. Il sottoscritto operatore economico è a conoscenza e accetta che, nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di integrità, saranno applicate, a seconda delle fasi in cui lo stesso si verifichi, le seguenti sanzioni, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, nel rispetto del principio di proporzionalità e fatte salve le responsabilità comunque previste dalla legge:

- a. esclusione del concorrente dalla procedura di affidamento, se la violazione è accertata nella fase precedente all'aggiudicazione dell'appalto;
- b. revoca dell'aggiudicazione ed escussione della cauzione, se la violazione è accertata nella fase successiva all'aggiudicazione dell'appalto, ma precedente alla stipula del contratto;
- c. risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva se la violazione è accertata nella fase di esecuzione del contratto; resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di non avvalersi della risoluzione del contratto qualora la risoluzione sia ritenuta pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto; sono fatti salvi in ogni caso il diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali;
- d. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per i successivi tre anni.

10. Il sottoscritto operatore economico si impegna a far conoscere e rispettare gli obblighi indicati nel presente Patto di integrità a tutti i propri eventuali subcontraenti e subappaltatori.

Il presente Patto di integrità e le relative sanzioni si applicano dall'inizio della procedura e spiegano efficacia sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito della procedura di affidamento.

Eventuali fenomeni corruttivi o altre fattispecie di illecito, vanno segnalati al Responsabile unico del procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, fermo restando, in ogni caso, quanto previsto dagli artt. 331 e segg. del c.p.p..

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del presente Patto di integrità tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli operatori economici partecipanti alle procedure di affidamento dei contratti pubblici sarà risolta dall'Autorità giudiziaria competente.

Data

Presidenza del Consiglio dei ministri

f.to digitalmente

Il legale rappresentante dell'operatore economico

f.to digitalmente